

XXIII.

TORNATA DEL 1º DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Congedo — Presentazione di progetti di legge — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Parlano il relatore senatore Di Prampero e i senatori Paternò, Vitelleschi, Pierantoni, Guarneri, Negrotto, Finali e Municchi — votazione a scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — Annunzio d'interpellanza — Svolgimento della interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro dei lavori pubblici. Parlano l'interpellante ed il ministro dei lavori pubblici — Svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni al ministro dei lavori pubblici. Parlano l'interpellante ed il ministro dei lavori pubblici — Comunicazioni della Presidenza — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti) — All'art. 1 parlano i senatori Taiani, relatore, Municchi, Pellegrini e Pierantoni — Rinvio del seguito della discussione a lunedì 3 dicembre — Giuramento del senatore Curati — Avvertenza del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Adriano Veccelli, proprietario

della ditta O. Pettazzi di Milano, di sei grandi *Fotografie rappresentanti i funerali fatti a Monza di S. M. Umberto I;*

Il direttore generale della statistica di Buenos Ayres, dell'*Annuario statistico* di quella città;

Il ministro delle finanze, di alcuni *Prospetti statistici del reddito e dell'imposta di ricchezza mobile iscritti nei ruoli principali dell'anno 1898;*

Il ministro dell'interno, della *Relazione della Giunta municipale di Napoli per i lavori di risanamento di quella città eseguiti nel 1899;*

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano, del *Rendiconto amministrativo 1899* di quella gestione;

Il direttore del Comitato *Pro patria et pro rege*, di alcuni esemplari di un numero unico pubblicato sotto il titolo *Savoia*;

I reggenti della Repubblica di S. Marino, di una *Raccolta delle leggi e dei decreti* della stessa Repubblica;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione della Commissione amministrativa dell'acquedotto Pugliese ed altra sull'esercizio delle strade ferrate* (1898);

Il sindaco di Modena, degli *Atti* di quel comune per l'anno 1897-98;

Il ministro della pubblica istruzione, della *Relazione sull'istruzione elementare del Regno nell'anno 1897-98*;

Il ministro della marina, della *Relazione sulle condizioni della marina mercantile italiana al 31 dicembre 1899*;

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, della *Relazione sulla gestione degli Istituti di previdenza amministrati da quella Cassa*;

Il ministro delle finanze, delle seguenti due monografie: a) *Le saline demaniali del Regno*; b) *Il salogene*;

L'avv. Antonio Carboni, di alcune *Note pratiche alle ultime leggi eccezionali*;

La Deputazione provinciale di Siena, d'un *Indice alfabetico-cronologico-analitico delle materie trattate dai Consigli compartimentali e provinciali di Siena dal maggio 1860 al 1º gennaio 1900*;

Il signor Ugo Assereto, di un suo cenno storico dal titolo: *Genova e la Corsica* (1358-1378);

L'ing. Pieruccio Pini, di una sua conferenza intitolata: *La nuova legge sulle bonificazioni ed i corsi d'acqua in Toscana*;

Il signor Augusto Parma, capitano nella riserva, di una *Memoria sul progetto di una strada carrozzabile, e della ferrovia di comunicazione interna Genova-Spezia*;

I seguenti, in memoria di Umberto I:

Il senatore Enrico Pessina, *Discorso pronunciato nell'aula della Corte d'appello di Napoli il 27 settembre 1900*;

Il sindaco di Sarteano, *Commemorazione del 27 settembre 1900*;

L'onor. Biagio Camagna, *Monografia*;

Il signor Giuseppe Seimeca, monografia intitolata: *In morte di S. M. il Re Umberto il Buono*;

Il senatore Fedele Lampertico: *Discorso pronunciato nell'adunanza del 28 ottobre 1900*, del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti;

Il dottor Catello De Vivo, una *Poesia*;

Il ragioniere Ernesto Marchese (Pagine raccolte) *Monografia*;

Il signor Girolamo Poggi, una *Orazione funebre*;

Il signor Corrado Perricone, una *Poesia*;

Il signor Giuseppe Solimene, un *Discorso funebre*;

Il senatore Fogazzaro, un *Elogio funebre*;

Il rev. sacerdote don Giuseppe Fazio di Ferrazzano, idem;

Il senatore Giuseppe Borgnini, della *Commemorazione letta presso la Corte di cassazione di Torino*;

Il signor Carlo Casbarro, di un *Discorso*;

Il sindaco di Aragona, idem;

Il sindaco di Buccino, idem;

Il signor Luigi Barbato, *Poesia*;

L'onor. Boselli, quale presidente della Deputazione provinciale di Torino, di un *Discorso commemorativo*;

L'onor. Camagna, idem;

Il sacerdote Pietro Bianchini, idem.

I seguenti, di pubblicazioni dedicate a S. M. la Regina Margherita nel luttuoso avvenimento dell'assassinio di S. M. il Re Umberto:

L'avv. Luigi De Giorgi, di un *Sonetto*;

Il signor Girolamo Tarony, di un *Canto elegiaco*;

Il signor Tito Lanza, di una *Poesia*.

Il signor F. Corazzini, fa omaggio al Senato di un suo opuscolo intitolato: *Repubblica o Socialismo*;

Il signor dottor Agostino Faggiotto, di uno *Studio geologico sulla separazione della Sicilia dalla Calabria*;

Il senatore De Vincenzi, di un opuscolo intitolato: *Nota sul credito agrario*;

Il cav. Luigi Corner, di un « Numero unico » intitolato: *XI Novembre*, pubblicato nel recente genetliaco di S. M. Vittorio Eman. III.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Di Marco chiede un congedo di otto giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

RUBINI, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUBINI, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1900-901 » già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà, il senatore Di Prampero, relatore, di dar lettura delle relazioni.

DI PRAMPERO, relatore, legge:

ONOREVOLI COLLEGGHI. — S. M. il Re con Decreto 14 giugno 1900 nominava per la 21ª categoria, art. 33 dello Statuto, senatore del Regno Curati Enrico, nato il 12 agosto 1842.

La vostra Commissione, dopo esaminati i titoli ed i requisiti implicitamente ed esplicitamente voluti dallo Statuto, è venuta a maggioranza di voti nella deliberazione di proporre la convalidazione.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Chiedo alla cortesia della Commissione di volermi dire le ragioni per le quali la convalidazione del senatore Curati viene proposta a maggioranza, e le ragioni per le quali nella relazione della Commissione della verifica dei titoli viene usata una forma che non è nelle consuetudini nostre.

Dichiaro, a scanso di ogni possibile equivoco, che non conosco il Curati nemmeno di vista,

non so chi sia e non ne ho mai inteso parlare nè in bene, nè in male; ma con una relazione scritta in una forma così inusitata, perchè il mio voto sia dato con piena coscienza, è necessario che la Commissione fornisca degli schiarimenti.

DI PRAMPERO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, relatore. In rapporto alla formula rispondo che già altre volte si sono poste nelle relazioni per le convalidazioni dei titoli dei senatori le parole implicitamente ed esplicitamente volute dallo Statuto. Con ciò si vuole intendere che il candidato aveva, secondo la maggioranza della Commissione, non solo i requisiti esplicitamente voluti dallo Statuto, ma anche quelli morali che sono implicitamente voluti dallo Statuto medesimo.

Questa la spiegazione per le parole usate.

In rapporto alle ragioni della minoranza, mi duole non poter rispondere al senatore Paternò, perchè la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, e non mi è dato entrare nella coscienza dei miei colleghi della Commissione.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Non mi posso dichiarare pienamente soddisfatto della risposta del relatore della Commissione, ma sono contentissimo delle spiegazioni date per la parte che riguarda le parole implicitamente ed esplicitamente. Da queste spiegazioni risulta che la Commissione ha voluto affermare due cose: che il candidato ha i requisiti strettamente voluti dallo Statuto, ed ha anche i requisiti morali. Ma poichè deve presumersi che qualunque persona sia indicata a S. M. il Re dal Governo per la nomina a senatore deve possedere i requisiti morali, la Commissione con la dichiarazione ora fatta viene ad affermare qualche cosa di più, cioè che ha indagato se il candidato possedeva di fatto i requisiti morali e con le espressioni adoperate ha voluto affermare che li possiede. Di questo mi dichiaro pienamente soddisfatto. Però non posso dichiararmi egualmente soddisfatto della seconda risposta, perchè significherebbe che in seno alla Commissione è avvenuto od un errore o si è manifestato un capriccio.

È chiaro che il candidato possiede i requisiti tassativamente voluti dallo Statuto; i requisiti morali dietro indagini furono dalla Commissione

trovati soddisfacenti. E se la convalidazione viene a maggioranza è soltanto perchè uno o più commissari han messo palla nera nella votazione segreta.

Dunque, o è avvenuto un errore, o chi ha votato contro non si contenta dei requisiti determinati dallo Statuto, non si contenta della onorabilità dell'individuo proposto, ma pretende qualche altra cosa di più indefinita, perchè una persona possa entrare in Senato.

Ora, io credo francamente e lealmente che, per il dovere che abbiamo di non sollevare sospetti sulla rispettabilità della persona, per il dovere che abbiamo di tutelare la serietà del Senato questo non possa ammettersi, e non sia avvenuto.

Quindi da tutto l'andamento della cosa traggio una conseguenza ed è questa: che qualcheduno ha dovuto credere questa persona non rispettabile, ed è per questo che ha messo la palla nera. E la conseguenza mi sembra rigorosa.

Qualcuno ha dovuto credere ciò, e siccome la credenza non basta, ma ci vogliono dei fatti, mi permetto di chiedere quali sono questi fatti per i quali il Curati, e ripeto, che non lo conosco affatto, che non l'ho mai visto, non so chi sia, viene dalla Commissione presentato al Senato in una posizione morale così diversa dagli altri.

Gli altri sono proposti ad unanimità, questi è proposto a maggioranza e nasce per questo solo fatto sopra di lui un sospetto gravissimo. Si tratta di persona che fra pochi istanti può far parte del Senato del Regno d'Italia, e credo che coloro che hanno votato contro dovrebbero sentire il bisogno di dire la ragione per cui l'hanno fatto, allo scopo di illuminare la coscienza del Senato, perchè in Senato, quando si vota, si deve votare sapendo quello che si fa. Non si può votare nè sopra informazioni, nè sopra voci che corrono, nè sopra opinioni od apprezzamenti altrui.

VITELLESCHI, *della Commissione*. Domando la parola.

VITELLESCHI *della Commissione*. L'onorevole senatore Paternò dimentica i regolamenti del Senato, e soprattutto l'ultimo.

Col vecchio regolamento non si metteva in votazione la convalidazione della nomina a senatore se non quando vi era discussione sulla validità dei titoli. Ma il Senato ha fatto un re-

golamento (provvido o non provvido, questo riguarda il Senato stesso che l'ha approvato), in forza del quale la convalidazione della nomina a senatore deve essere votata prima dalla Commissione, per constatare se la nomina viene approvata a maggioranza o ad unanimità di voti e, dopo la relazione della Commissione, il Senato stesso vota a scrutinio segreto.

Ora, da quando in qua, onorevole senatore Paternò, si è domandato conto ad un senatore del perchè ha votato pro o contro una data proposta?

O perchè lei non è andato a domandare a quei dieci senatori che hanno votato contro la nomina del Cavasola ed a quei sei che hanno votato contro il duca di Sermoneta per qual ragione hanno dato il voto contrario?

Perchè qualunque senatore ha il diritto di votare come meglio crede e lo stesso diritto hanno i commissari della Commissione e nessuno di essi intende render conto dei voti dati.

Quando la Commissione o a unanimità o a maggioranza desse un voto contrario, allora può essere il caso di chiedergli la ragione, perchè non è più un fatto della coscienza individuale, ma un fatto collegiale di tutta la Commissione che assume la responsabilità del suo verdetto.

Ma dei voti dei singoli commissari niuno può chiedere conto e perciò dichiaro che la Commissione non accetterà mai di rendere conto del modo con cui ciascun membro della Commissione abbia votato.

Quando il Senato credesse (e dicendo ciò stimo di essere perfettamente l'interprete del pensiero dei miei colleghi) quando il Senato credesse di entrare in questa via dovrebbe scegliere altrove i membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Quello che si lamenta è un risultato del regolamento che il Senato ha fatto; il Senato ha voluto che la Commissione dicesse se il voto è stato dato ad unanimità od a semplice maggioranza, riservando a se stesso l'ultima parola collo scrutinio segreto.

Il voto segreto è sacro per chi lo dà.

Se questo regolamento dispiace, lo si cambi, e se la maniera con cui l'interpreta l'attuale Commissione dispiace pure, non si ha che a dare un voto di disapprovazione alla Commissione. Ma finchè essa godrà della fiducia del Senato

non accetterà mai un sindacato sopra i voti dei suoi membri.]

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Signori senatori, ricorderanno che io fui l'oratore che più volte chiese la riforma del regolamento del Senato. Gli atti parlamentari sono documento di quello che io proposi e di quello che altri vollero. Io non fui il relatore nell'ultima riforma, essendo assente dall'Italia per un mandato giuridico; soltanto all'ultim'ora fui chiamato presso la Commissione e dovetti rassegnarmi a quello che la maggioranza volle. Ma in questa difficile e delicata materia bisogna distinguere l'ufficio della Commissione, che deve studiare la correttezza e la dignità delle nomine, dall'ufficio dei senatori deliberanti. Io volevo che il Senato in Comitato segreto avesse ascoltato le accuse prodotte contro i nuovi chiamati in Senato, e il voto in seduta pubblica. Poichè non si volle riconoscere la necessità suprema del voto palese per vivere tuttora col sistema monastico e deliberare con votazione segreta, tanto che una sola volta che col nuovo regolamento si voleva un appello nominale, un grande numero di colleghi, per impedire quell'esperimento, tenne un'adunanza segreta.

Io comprendo che nella votazione delle leggi si possa votare, o pro, o contro, ovvero astenersi. Ma quando altra volta vi furono nomine non possibili, un degno collega chiese che il Senato si fosse costituito in comitato segreto e l'Assemblea seppe fatti gravissimi.

L'onor. Vitelleschi ha obiettato: Perchè non si è chiesto conto degli otto voti contrari dati ad un nostro collega che io altamente stimo ed onoro? Quei voti non furono di commissari, che hanno deliberata una relazione, la quale informa che vi fu una maggioranza di fronte ad una minoranza. Parlo apertamente. Da 17 anni che ho l'onore di far parte di questa Assemblea, non conosco la votazione di una legge, nella quale non si trovino costantemente 8 o 10 voti a palle nere anche nelle leggine, così dette. Io spiego questo fatto attribuendolo all'alta virtù di alcuni senatori che per la legge fatale della vita mortale si accostano all'urna con poca vista. Chi può dare importanza a poche inesattezze? Altri colleghi ebbero lo stesso nu-

mero di voti contrari e non potevano darsene pensiero.

Invece dispiace la dichiarazione di minoranza fra pochi eletti che, per l'alta stima verso colleghi delegati al delicato ufficio, e per la sospicione propria delle assemblee politiche, potrebbe far credere alla esistenza di colpe quasi sempre accese dalla invidia, dalla perfidia.

Il nostro regolamento dovrebbe comandare una utile norma che tutti i nuovi senatori sieno nel medesimo tempo sottoposti al voto dell'assemblea, dovendo il nostro Senato considerare che, per essere formato per categorie, riceve nei nuovi senatori che furono deputati i campioni delle lotte elettorali, che l'odio o l'amore delle parti, talvolta calunniò, talvolta soverchiamente celebrò. Contro di essi si spediscono denunce per lo più anonime (e gli anonimi non dovrebbero essere ascoltati). Così si spiega questa possanza dell'odio e dell'oltraggio contro i battaglieri delle lotte elettorali, tra i quali vi hanno non di rado alcuni che sono mandati in Senato, perchè i candidati del Ministero più facilmente sono bersaglio alle vendette popolari. Infatti l'annuncio delle nomine di ex-deputati produce questo fenomeno: la minoranza, che dopo lunga preparazione e dopo un'aspra lotta, crede di aver disfatto l'uomo politico, il cittadino che per lungo tempo fu deputato, e che stimò non più meritevole del suo voto, si sente sdegnata di vedere che il vinto nella prova delle urne, dalla Maestà della Corona, per proposta del Ministero, sia innalzato alla dignità di senatore.

Oggi io so che si deve stare al diritto vigente; ma l'esperienza, ch'è maestra delle cose, ne insegna che si deve procedere a novella correzione del regolamento.

PATERNÒ. Domando la parola.

GUARNERI, *della Commissione*. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri per un appello al regolamento.

GUARNERI, *della Commissione*. Io ho domandato la parola per un appello al regolamento perchè desidero ricordare al senatore Paternò il testo del nostro regolamento: « La relazione sulla validità della nomina di un senatore, così l'articolo 103, non dovrà contenere nè giudizi, nè indicazioni, nè allusioni relativi ai meriti superficiali del nominato, salvo che nel regio

decreto egli divenisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 22 dello Statuto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternò.

PATERNÒ. Ringrazio il senatore Vitelleschi che mi ha detto che ignoravo il regolamento; ringrazio due volte il senatore Guarneri che ha riconosciuto in me il bisogno di ascoltarne la lettura!

Qui non è questione di regolamento. Il regolamento, illustri colleghi, io lo conosco, ed è anzi la espressione usata dal relatore di requisiti implicitamente ed esplicitamente voluti, il punto che mi è sembrato contrario al regolamento inquantochè poteva far credere che la Commissione fosse entrata in un giudizio che il regolamento vieta. E fu perchè credevo che ciò non consentisse il regolamento che ho chiesto la parola, ed ho detto quello che la mia coscienza dettava.

E, se i chiarimenti del relatore della Commissione mi hanno molto confortato per una parte, essi mi hanno fatto nascere spontanea l'altra domanda che è superiore a qualsiasi regolamento fatto o da farsi, e mi hanno fatto esclamare: ma dunque i titoli legali ci sono, i titoli morali li avete indagati e li avete trovati in regola! E quale altra cosa poteva dunque spingervi a non fare omaggio ad un decreto del Sovrano?

Quale altra considerazione ha potuto guidare taluni membri della Commissione! Mi si è risposto: Voi non avete il diritto di domandarlo, ed io dichiaro che sono lieto della risposta che resta consacrata nel verbale, perchè la conseguenza morale che ne traggo e che con me ne trarrà il Senato mi mette in condizione di poter affermare che sono molto lieto di non essere fra coloro che hanno messo la palla nera. E non ho altro da dire.

NEGROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGROTTO. Onorevoli colleghi, io ho udito colla maggior attenzione questa discussione, e vi dico il vero: se io non avessi temuto di venire nei giorni scorsi a proporvi la riforma di questo regolamento, o almeno delle modificazioni a farsi allo stesso, che non è più quello del 1848, è stato soltanto perchè ho avuto timore che mi si dicesse: come? volete già modificare un

regolamento compilato soltanto da pochi mesi? **FINALI.** Domando di parlare.

NEGROTTO. Ma, poichè in questo momento si è sollevata questa questione, consentitemi, onorevoli colleghi, poche parole per dirvi il mio pensiero.

Non vi è dubbio alcuno che lo Statuto ha concesso delle prerogative reali, le quali danno il diritto al Re di nominare senatore chi meglio creda e quando quegli, che è nominato senatore, abbia tutti i titoli voluti dallo Statuto, ha diritto di essere confermato senatore, a meno che non si vogliano offendere le prerogative reali, e lo Statuto stesso.

Ciò che io non posso credere voglia mai fare il Senato italiano.

MUNICCHI. Domando di parlare.

NEGROTTO. Capisco che a taluno possa essere venuto in mente che alcuno, il quale abbia tutti i titoli voluti dallo Statuto per essere nominato senatore, abbia avuto nondimeno sulla sua condotta qualche cosa che facesse pena di averlo a far parte di questa alta assemblea, composta di veri gentiluomini, ma il riparare a questo inconveniente con una votazione segreta non è, permettetemi di dirlo, da gentiluomini. Questi, quando vogliono affermare qualche cosa, hanno il coraggio di affermarla francamente e palesemente.

Non dobbiamo quindi ricorrere ad una votazione segreta, la quale si può prestare ad equivoci, e, quel che ancora sarebbe peggio se fosse frutto di rancori, o di antipatie personali, che non giovano, certamente, al pubblico interesse; si faccia una votazione aperta, ed allora sarà riparato al grave inconveniente al quale ha accennato alcuno dei miei colleghi, e d'altra parte, se non sarà tolto l'inconveniente, non si potrà dire che il Senato del Regno si comporti nelle sue deliberazioni in un modo che non si dovrebbe seguire.

È vero che mi si dirà da taluno: Ma dovete sapere che tutte le volte che si fa una votazione che riguarda persone, la si fa segreta.

Ma in questo caso nel quale si può recare offesa alle prerogative reali ed a quello Statuto che ci regge, allora possiamo benissimo far l'eccezione. E quindi io, da che non ho ancora fatto la domanda di mettere all'ordine del giorno la riforma del regolamento ora in vigore lo farò, fidente che il Senato vorrà bene-

volmente accogliere la mia domanda ispirata al rispetto che noi dobbiamo avere per lo Statuto, e per le prerogative reali.

PRESIDENTE. Avverto l'onor. Negrotto che la proposta di modificazioni al regolamento non si può fare oralmente.

Ella, onor. Negrotto, presenti una proposta scritta e su di essa, a suo tempo, potrà pronunciarsi il Senato.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI. Dalle parole di alcuni dei preopinanti si potrebbe dedurre che nell'ultima riforma al nostro regolamento si sia introdotta una novità sostanziale, vale a dire che si sia sottoposto al voto del Senato la convalidazione o il riconoscimento dei titoli dei senatori. Ciò è inesatto. Anche il regolamento che è stato in vigore fino all'ultima riforma, voleva la votazione per alzata e seduta, quindi non si è introdotto altro che una modificazione nel modo della votazione, e ciò fu una necessità nascente da una consuetudine che da alcun tempo invalse in Senato, e, prima che nel Senato, nella Commissione per la verifica dei titoli.

Era invalsa la consuetudine che il voto del Senato intorno alla convalidazione dei titoli fosse espresso o per alzata e seduta o per scrutinio segreto, secondo che la Commissione avesse riferito per la convalidazione a voti unanimi o semplicemente a maggioranza. Ne nasceva che dal fatto della mancanza di unanimità, che poteva essere rappresentata da un sol voto sopra nove, il senatore nuovo era sottoposto, invece che alla prova del voto per alzata e seduta, al voto per scrutinio segreto.

Parve alla Commissione incaricata di proporre la riforma al regolamento, e di cui ebbi l'onore di essere presidente, che questo fosse assai incongruo; e fu detto che la Commissione, pur continuando a dichiarare se la sua deliberazione fu unanime o a semplice maggioranza, il modo di votazione dovesse essere sempre quello dello scrutinio segreto, per disposizione regolamentare, non potendosi ammettere che un voto di maggioranza nella Commissione potesse obbligare il Senato ad uno o altro modo di votazione.

Lo scrutinio segreto poi neppure era cosa ignota al regolamento che è stato in vigore fino all'ultima riforma, perchè mi ricordo benissimo del caso in cui era proposta la con-

validazione di un senatore, e allora non c'era nel voto della Commissione di riconoscimento dei titoli, la distinzione della maggioranza o della unanimità, e fu deliberato dal Senato di procedere per votazione a scrutinio segreto, e così fu fatto.

Ho ritenuto opportuno dare queste spiegazioni e fare queste dichiarazioni, affinché la riforma introdotta nel nostro regolamento sia apprezzata per quello che è, e non al di là della sua portata e dei suoi intenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

MUNICCHI. Onorevoli colleghi, ho chiesta la parola non per prolungare questa discussione, ma per proporre che cessi.

Invero a me pare che questa discussione sia penosa e non del tutto conveniente.

Io fui contrario, e forse gli onorevoli colleghi lo ricorderanno, alle modificazioni del regolamento, circa le convalidazioni dei senatori di nuova nomina; ma oggi il regolamento è legge.

E mi sembra penoso e poco conveniente domandare agli onorevoli componenti la Commissione per la verifica dei titoli, chi tra loro abbia votato in un senso e chi in un altro per poi, conosciuti quelli che hanno votato contro, domandare ad essi il perchè del loro voto. E con qual diritto si può entrare nell'altrui coscienza e pretendere che se ne sveli il segreto?

Secondo il nostro regolamento non si può discutere delle qualità e dei meriti di un candidato, e potremmo ammettere la possibilità che si annunziassero e si discutessero i demeriti?

I nuovi nominati corrono purtroppo l'alea di essere convalidati, no, ma che almeno non incorrano nel pericolo che in pubblica seduta si discuta della loro vita, tanto più non essendo loro concesso il diritto di difendersi.

Per queste ragioni onorevoli colleghi, propongo che si proceda senz'altro all'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Prego il relatore di voler procedere alla lettura della seconda relazione.

DI PRAMPERO, relatore, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio Decreto 14 giugno 1900 veniva nominato per la categoria 3ª art. 33 dello Statuto, senatore del Regno Trinchera Francesco, nato il 9 giugno 1841. Egli

fu deputato per le legislature XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX e XX, e la vostra Commissione, dopo esaminati i titoli ed i requisiti dallo Statuto voluti, ha l'onore a maggioranza di voti di proporvene la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sullo « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. » Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per l'assegno del « Dovario a S. M. la Regina Margherita ».

Chiedo al Senato che per questo secondo progetto voglia accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge. Il primo sarà stampato e distribuito agli Uffici, il secondo sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

L'onor. presidente del Consiglio per il disegno di legge concernente il Dovario a S. M. la Regina Margherita ha domandato l'urgenza. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà accordata.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, gli comunico la seguente domanda di interpellanza senatore Pierantoni:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando finirà il danno dell'allagamento della città di Roma e del Pantheon.

« **PIERANTONI** ».

Chiedo all'onor. ministro dei lavori pubblici se e quando intende rispondermi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro di accettare l'interpellanza e di rispondervi oggi stesso, dopo quella del senatore Vitelleschi già all'ordine del giorno.

(Resta così stabilito).

Svolgimento

dell'interpellanza del senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: « Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro dei lavori pubblici ».

Rileggo il testo di questa interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro dei lavori pubblici sopra i provvedimenti che il Governo intende prendere per gli interrimenti che si sono prodotti nel letto del Tevere presso l'isola Tiberina ».

Il senatore Vitelleschi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

VITELLESCHI. È un fato che molti dei nostri provvedimenti riescano troppo sovente come quelli proverbiali della città di Firenze

si che a mezzo novembre
non giunge quel che d'ottobre file.

Noi abbiamo speso milioni per risanare Ostia e Maccarese e molti milioni anche abbiamo speso per la regolarizzazione del Tevere e il risanamento della città di Roma, e con tutti questi lavori si è riuscito a formare nella stessa città un novello stagno di Ostia, un piccolo centro di vera e propria infezione.

Se negl'interrimenti dell'isola Tiberina non si manifestasse che un inconveniente estetico, forse non avrei trattenuto il Senato sopra questo soggetto, ma io ho fatto la mia interpellanza perchè si tratta di un vero e proprio centro d'infezione.

Intendo parlare specialmente dello interro del braccio sinistro del Tevere all'isola di San Bartolomeo ove, per sopramarca, si è formato un deposito di tutti i relitti delle vicinanze.

Io non voglio esagerare le notizie che corrono, ma è certo che la salute pubblica in quei quartieri, specialmente da qualche tempo a questa parte, lascia molto a desiderare.

Il male non data da oggi. Per ripararvi si sono fatti degli studi, ma gli studi non purgano quella sconvenienza.

Io temo che la causa di questo danno sia come quella che si attribuiva ai provvedimenti della città di Firenze, ossia la mancanza di sapienza e di previdenza. Forse non era difficile di comprendere che un fiume come il Tevere, nel quale sono così grandi le differenze fra le magre e le piene, in un letto adattato alla piena, ossia troppo grande, si sarebbe col tempo tracciato il suo mediante interrimenti.

Ed infatti ora non vi è soltanto quello dell'isola Tiberina, che colpisce di più perchè è sopra più larga scala e per la combinazione che in quel posto ha prodotto l'ostruzione di uno dei rami del fiume. Ma di questi interrimenti ve ne sono parecchi altri e a me non farebbe specie se in un tempo indefinito il Tevere non si rifacesse il letto a modo suo entro i muraglioni, in modo che quei muraglioni rimanessero poco più che un monumento. Forse questo timore è esagerato ma qualche cosa di simile deve avvenire. Forse sarebbe stato più opportuno — invece di fare dei muraglioni diretti e con un letto determinato — fare delle scarpate, con i due lati inclinati, perchè il fiume avesse il suo letto adatto tanto in magra che in piena.

Ma questo ormai è fatto; e vi ho accennato perchè fra i provvedimenti che si possono prendere per l'interrimento dell'isola Tiberina potrebbe esservi anche quello di costruirvi localmente delle banchine.

Non voglio entrare in argomento perchè non è di mia competenza, ma voi, onorevole ministro dei lavori pubblici, dovete avere uomini capaci di provvedere. Domando solo all'onorevole ministro che provveda e provveda il più presto, perchè dei danni che da quell'interrimento derivano nessuno può prendere la responsabilità.

Attendo fiducioso la risposta che vorrà favorirmi l'onorevole ministro dei lavori pubblici che spero vorrà soddisfare il Senato e la pubblica opinione che dello sconcio da me ricordato, grandemente si preoccupa.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Posso annunziare all'onor. senatore Vitelleschi che circa l'isola Tiberina fu studiato da tempo un progetto, ma questo progetto sottoposto al Consiglio superiore, non parve accettabile. Ora

se n'è studiato uno nuovo, il quale sembra risolva completamente le difficoltà. Il principio del nuovo progetto è stato ammesso dal Consiglio superiore; si sta provvedendo ai tipi esecutivi e nel termine di tre mesi io credo che si potrà procedere all'appalto.

Il progetto consiste nello sbarramento delle luci laterali di ponte Cestio, in guisa da lasciare attiva in tempo di magra la sola luce mediana e nell'apertura di una savanella nel ramo interrato. L'importo di tali lavori è di 650,000 lire ma essendovi larghissimi fondi in bilancio l'onor. senatore Vitelleschi può esser sicuro che nel corso del 1901 saranno eseguiti. Però la questione sollevata dall'onor. Vitelleschi è più ampia ed io credo mio dovere di dare al Senato alcuni chiarimenti anche sull'insieme del problema che l'onor. senatore Vitelleschi ha messo innanzi.

Egli quasi accennava al fatto che incompleti siano riusciti i lavori, per non ripetere il noto verso di Dante che: *A mezzo novembre non arriva quel che in ottobre fila.*

Ma se l'onor. senatore Vitelleschi visitasse, come ho visitato io questa mattina, il Tevere, vedrebbe che il letto quale è stato scavato è necessario. Specialmente ai ponti di Ripetta e Sant'Angelo, l'acqua arriva quasi alle arcate. La piena attuale è fino ad oggi di molto superiore a quella del 1878, e appena di 27 centimetri inferiore a quella del 1870 ad Orte.

All'idrometro di Ripetta è di 3 metri e mezzo di meno. Se tutti i problemi connessi con la costruzione di muraglioni del Tevere non si possono dire completamente risolti, il problema grosso, cioè quello di salvare dall'allagamento la città può dirsi risolto.

Mi compiaccio di dir questo al Senato e al senatore Vitelleschi, perchè è bene si facciano critiche (ed io appartengo alla scuola dei critici, persuaso che il criticare serve a perfezionare), ma occorre anche tener conto dei buoni risultati ottenuti.

Veniamo alla questione dell'interrimento.

Vi è un tratto del Tevere lungo la Farnesina, in cui il letto del fiume è attualmente di 100 metri. Ebbene, in quel punto non si sono verificati interrimenti, perchè la linea dell'alveo è rettilinea; invece si verificano interrimenti vicino ai ponti e nei gomiti.

Quindi, per rispetto a questa parte degli interrimenti, bisognerà anche procedere con mezzi meccanici.

Bisognerà, all'occorrenza, servirsi di draghe e fare nel Tevere quello che si fa, del resto, in tutti i porti e canali.

Forse l'onor. Vitelleschi ha voluto alludere che, come costruzione, si poteva procedere con sistemi diversi. Infatti, vi fu il progetto di far delle banchine fondate ad una maggior profondità dei muri perimetrali in guisa da avere pel fiume un doppio letto, ma tale soluzione non fu accettata, ritenendosi che non si sarebbe data una forza sufficiente ai muri perimetrali; e la piena d'oggi prova che forse il Consiglio superiore ebbe ragione di voler profonda fondazione per i muri perimetrali, perchè, in caso contrario, difficilmente avrebbero potuto reggere ad una piena come l'attuale.

Ciò non esclude che in un avvenire più o meno lontano, qualora non si giunga ad evitare gli interrimenti in modo soddisfacente con le draghe, non si possa pensare a fare le banchine, le quali non sarebbero che un completamento del sistema. Nè eccessiva e tale da spaventare riuscirebbe la spesa, calcolandosi dai 12 ai 15 milioni; e con ciò non solo l'opera attuale non sarebbe compromessa, ma verrebbe migliorata e perfezionata.

Ripeto che i lavori all'isola Tiberina si intraprenderanno presto e speriamo ottenere buoni risultati.

Giacchè mi trovo sull'argomento, anticipo la risposta all'onor. Pierantoni, il quale...

PIERANTONI. Domando nuovamente la parola.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*... il quale potrà poi aggiungere altre osservazioni e schiarimenti. Siccome mi è stata presentata ed ho potuto leggere la sua interrogazione, e mi trovo nello stesso tema...

PIERANTONI... Non è così mi lasci parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho letto la sua interpellanza...

PIERANTONI. Stia al regolamento...

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Sta bene. Risponderò dopo anche a lei. Io intendo di completare la mia risposta al senatore Vitelleschi. L'onor. Vitelleschi ha parlato del tifo che infuisce nella parte bassa della città, e specialmente intorno all'Isola Tiberina, nella via

Arenula e in quei quartieri adiacenti, ma ciò non deriva semplicemente dall'interrimento.

L'interrimento è la causa minima, la causa principale dipende dai collettori non finiti e dalla Cloaca Massima che non ha ancora avuto tutto il suo sbocco.

I collettori finiti e la Cloaca Massima debbono avere il loro sbocco ultimo non alla Bocca della Verità ma a S. Paolo.

Questo progetto della Cloaca Massima è pronto, anzi sarebbe stato già in appalto se alcune adesioni che si dovevano avere dal Municipio di Roma si fossero ottenute. Ma in vista dell'urgenza, l'Amministrazione è decisa a procedere innanzi quali che sieno le decisioni del Comune di Roma; e con questo si otterrà un notevole miglioramento. Diguisachè compiuti i collettori e compiuto il lavoro della Cloaca Massima (della quale il progetto è già pronto e non costa che 180,000 lire) si potrà essere sicuri che l'igiene di quella parte della città migliorerà di gran lunga.

Se in seguito, come diceva, occorreranno altri provvedimenti più radicali, ci sarà il tempo di poterli prendere, senza che ciò turbi affatto il lavoro che si è compiuto e senza che quest'opera del Tevere — che veramente è una delle più grandiose della nuova Italia a Roma — sia venuta meno al suo scopo; anzi credo che possa essere questa una delle cagioni di maggior gloria, di maggior decoro dei Governi che l'hanno ideata compiuta. (*Bene, approvazioni*).

VITELLESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Io ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni datemi, che sarebbero per me completamente soddisfacenti, se non ci fosse un'antica consuetudine che le risposte che si danno in queste occasioni, rimangono il più delle volte senza effetto. (*ilarità*).

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. No, no.

VITELLESCHI... Pur troppo raramente si traducono in risultati pratici; ne ho udite tante delle dichiarazioni soddisfacenti! Intanto però comincio dal ringraziare il ministro e dichiaro che, se quelle sue parole saranno mai tradotte in fatto, me ne chiamerò soddisfatto, specialmente per l'ultima parte, inquantochè il Governo non è assolutamente riluttante *a priori* di trattare la questione a fondo. Fra i diversi sintomi con cui si presenta la questione il più grave

è quello dell'isola Tiberina, sintomo che si complica, secondo quanto ha detto l'onor. ministro, dal non essere ancora ultimato il collettore nè interrata la Cloaca Massima.

Onor. ministro, dei progetti per i lavori ce ne vogliono, ma a condizione che siano eseguiti con una certa sollecitudine.

Questa situazione è uno di quegli scandali che un paese, un Governo che si rispetta, non deve por tempo in mezzo per ripararvi.

Io non saprei abbastanza raccomandare che quel fomite d'infezione sia tolto con qualunque mezzo possibile. Mi raccomando poi che questo collettore, causa di tanti altri inconvenienti, sia una buona volta finito, e non resti eternamente in *feri*. Raccomando pure che non sia dimenticata la Cloaca Massima.

Conchiudo ringraziando il ministro, dichiarandomi soddisfatto dei suoi progetti, e pregandolo istantemente perchè li ponga in esecuzione.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Vitelleschi.

Svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni al ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Passeremo ora allo svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni al ministro dei lavori pubblici oggi annunciata.

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. L'onor. ministro dei lavori pubblici sa che il nostro regolamento non è simile a quello della Camera dei deputati. Nel ramo elettivo del Parlamento gli onorevoli deputati presentano interrogazioni scritte; prima parla il ministro, e poi replica il deputato. Pel nostro regolamento, che non contiene la distinzione fra interrogazioni e interpellanze, prima parla il senatore e poi risponde il ministro.

Tra la interpellanza del collega Vitelleschi e la mia vi è differenza di argomento. Io non ho chiesto, come il senatore Vitelleschi, di parlare dell'isola Tiberina, per la quale non ho la competenza propria dell'egregio collega Vitelleschi, ma solamente storiche nozioni. So che nell'isola, ch'era detta di Esculapio, si mandavano a morire gli schiavi inabili al lavoro dagli antichi Romani. Non vo' parlare del Tevere, intorno al quale studiai l'opera del sommo Bartolo: ricordo i grandi delitti, che nascose nelle sue acque.

Poichè desidero di non assumere la responsabilità, che il senatore Vitelleschi disse, non so perchè, essere comune a noi tutti, espongo brevemente il fine della mia interpellanza. Entrai deputato a Montecitorio nell'anno 1874. Dopo breve tempo Giuseppe Garibaldi, che aveva reso possibile con le sue gesta l'unità d'Italia, e che nel tornare solitario all'isola di Caprera compì un atto di magnanima iniziativa, indirizzandosi a tutti i Romani del mondo, loro raccomandando l'adozione dell'arbitrato internazionale, accettò il mandato legislativo e venne a combattere colpo a colpo contro il Governo per ottenere le opere che dovevano impedire il danno e la vergogna delle inondazioni di Roma. Chi ricerca nell'atrio della Minerva le storiche misure delle passate inondazioni, vedendo a quale altezza salì il volume del Tevere in altre alluvioni, stima l'immenso beneficio voluto dal grande italiano. In altri anni santi Giove Pluvio fece come in quest'anno opera dannosa; forse il dio dei Pagani muove rampogna al Giove cristiano. Deputato, applaudii a quella legge. Sono già passati ventisei anni; abitando Roma dal 1874, vidi non compiuta l'opera, che deve pienamente salvare Roma dall'allagamento, ma vidi del pari danneggiate alcune parti della città dopo la trasformazione della villa Ludovisi in un quartiere abitato. Rotti i confini di quella villa, le acque piovane, che cadono sulla via Veneto e presso le mura, scendono precipitose per via Capo le Case, si ripartiscono per la via dei due Macelli, cercando piazza di Spagna e allagano la piazza San Silvestro, sboccando linacciose nel Corso. Questa volta il Corso non è allagato; ma l'anno scorso vidi impedita l'andata alla Posta e inondato il caffè Aragno, non pochi negozi del Corso.

Io, che abito nei quartieri superiori della città, trovandomi nella parte inferiore dell'*urbe*, rimasi con altri numerosi cittadini bloccato, non nel caffè Aragno chè non frequento assiduamente, ma in una libreria, durante il tempo in cui i pompieri dovettero riparare all'alluvione.

Da tre giorni nello andare all'Università per compiere i miei doveri, vedo allagato il Pantheon, monumento storicamente grande e dal 1878 consacrato alla religione della patria, poichè vi riposano due dei nostri Re e sento pena del danno e della vergogna che dura. Bisogna

leggere quello che scrivono, ascoltare quello che dicono i forestieri, ma cittadini e stranieri soffrono interruzione di affari, perdita di tempo, spese necessarie di vetture cittadine, e si sente pietà per gl' infelici, che non hanno la possibilità di sfuggire al danno che rende possibili infezioni e febbri. Questi danni accrescono il malcontento contro l'amministrazione. Moltissimi sanno che i collettori e la Cloaca massima debbono essere compiuti. Non so se sia vera la somma che si richiede di 300,000 franchi; ogni giorno si discutono cento o cento necessità di spese. Come non arriva ancora il Governo ad impedire il ripetersi di un danno simigliante? Io non ho l'anima grande di parecchi, che assumono l'atteggiamento della statua della *Notte* di Michelangelo e tacendo ostinatamente, ripetono soltanto:

Grato m'è il sonno e più l'esser di sasso,
Mentre che il danno e la vergogna dura;

Io invoco energia e la fine della grave mora. Perchè tanto s'indugiò a compiere un'opera di suprema necessità? Quali furono le difficoltà tecniche? Queste talvolta possono coprire la mancanza del denaro necessario.

Per quel che riguarda Villa Lodovisi ben so che la manutenzione della viabilità spetta in primo luogo al Municipio, ma lo Stato concorre alle opere romane, il Municipio è volenteroso e vi siede capo il nostro collega Prospero Colonna, che ha dato saggio della tenacia e della energia, con la quale intende compiere la maggiore trasformazione di Roma a renderla degna capitale del Regno d'Italia. Si faccia pro del passato per prevenire la ripetizione dei danni passati.

Dette queste cose, anch'io mi associo a quello che ha detto l'egregio collega senatore Vitelleschi; che dopo i progetti e le leggi, che se ne fanno con esuberanza in Italia, bisogna volere che di esse non diventi l'esecuzione difficile.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. L'interrogazione dell'onor. Pierantoni è stata da me citata non per negarmi a risposte speciali, perchè anzi a me, suo antico amico, piace di ascoltare la sua parola ricca sempre di molta

e geniale erudizione. Ma siccome l'argomento era complesso e l'onor. Vitelleschi lo aveva allargato, così io ho creduto di accennare, rispondendo al senatore Vitelleschi, a qualche cosa che poteva riferirsi all'interrogazione del senatore Pierantoni.

Ora, dopo ch'egli ha svolto la sua interpellanza, io gli risponderò, che rispetto a quello che egli dice della villa Ludovisi noi non abbiamo nessun lavoro che riguardi l'Amministrazione governativa.

Per ciò che riguarda l'allagamento del Pantheon e di qualche altra località dei quartieri bassi, questi allagamenti si connettono alla questione dei collettori e della Cloaca. Ora io ho già dichiarato che il progetto della Cloaca è pronto, che sarebbe già stato appaltato se alcune adesioni del Municipio di Roma si fossero avute prima; ma in vista dell'urgenza dichiaro al Senato che, qualunque sia lo stato della questione amministrativa, procederò con la massima celerità all'appalto dei lavori.

Rispetto alla questione dell'isola Tiberina ho detto che il progetto è stato già studiato e che fra tre mesi sarà appaltato anch'esso.

Quanto al collettore occorre che completi le mie dichiarazioni con una considerazione che debbo fare al Senato.

Vi è la Commissione di sorveglianza del Tevere della quale fanno parte molti egregi rappresentanti del municipio e della cittadinanza romana e quindi il ministro dei lavori pubblici non può prescindere dal consultare i pareri di questa Commissione la quale talvolta opina diversamente degli Uffici tecnici, e allora per mettere d'accordo la Commissione di vigilanza con tali Uffici, occorre qualche tempo. Ma queste non sono difficoltà insormontabili e ripeto poter assicurare il Senato che per quanto riguarda l'isola Tiberina, il collettore e la Cloaca massima, si procederà colla massima celerità.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1900**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Mentre i senatori segretari procedono allo spoglio delle urne, dò lettura al Senato di un telegramma or ora ricevuto dal ministro della marina.

« Mi onoro di comunicare il seguente telegramma dell'ammiraglio Candiani in risposta alla partecipazione fattagli del plauso espresso dal Senato e dalla Camera.

« Truppe ed equipaggi alla mia dipendenza « esprimono viva riconoscenza plauso Senato. « Camera... Confidano mantenere sempre alta « ovunque bandiera italiana ». (*Approvazioni*).

Risultato di votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Convalidazione della nomina a senatore del signor Curati Enrico:

Senatori votanti	95
Maggioranza	48
Favorevoli	71
Contrari.	24

Il Senato approva.

Convalidazione della nomina a senatore del signor Trinchera Francesco:

Votanti	95
Maggioranza	48
Favorevoli	48
Contrari.	47

Il Senato approva.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Documenti).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del regolamento giudiziario del Senato.

Come il Senato rammenta, ieri venne chiusa la discussione generale.

Incominceremo la discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte dell'articolo 30 dello Statuto, il Senato, riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto reale menzio-

nato nel detto articolo e pronuncia un'ordinanza colla quale dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, e, riconoscendo la sua competenza, nomina una Commissione d'istruzione composta di un presidente e di sei senatori, oltre due supplenti.

Il Senato può delegare al presidente tale nomina.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TAIANI, relatore. Qui ci sono emendamenti dei senatori Municchi e Pellegrini, ma ce n'è anche uno della Commissione, che leggerò:

Dopo le parole « procedimento penale » la Commissione propone di aggiungere le altre: « per delitto di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato ».

PRESIDENTE. Ora do lettura del primo emendamento del senatore Municchi:

... colla quale dichiarasi costituito in Alta Corte di giustizia, e rinvia gli atti alla Commissione d'istruzione di cui nel seguente art. 5.

Ora domando al senatore Municchi se intenda di svilupparlo.

MUNICCHI. Dal momento che l'altro giorno feci una discussione troppo ampia, credo che vi sia ora per me la convenienza di non svilupparlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore quale sia l'opinione della Commissione sul primo emendamento dell'onorevole Municchi.

TAIANI, relatore. L'emendamento dell'onorevole Municchi è grave e perciò mi sembra opportuno che egli lo sviluppi, perchè la Commissione senta le ragioni che lo hanno ispirato.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Dal momento che il relatore giudica grave questo mio emendamento e desidera ch'io svolga le ragioni su cui si fonda, aggiungerò qualche parola a quelle già dette nel mio discorso di ieri l'altro.

Onorevoli colleghi, voi sapete che la riforma, la principale, fatta al regolamento antico dalla Commissione col progetto del regolamento nuova sta in questo: che per i giudizi avanti il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, sono costituiti permanentemente due istituti, due Commissioni, una per istruire, con i poteri, le facoltà, i doveri assegnati dal Codice di procedura penale al giudice istruttore ed alla Ca-

mera di Consiglio; l'altra per compire l'Ufficio di sezione d'accusa.

Ora la Commissione per questo progetto di legge coll'art. 1 riferendosi al caso della costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia per giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato, propone che in questo caso si nominino un'altra Commissione istruttoria ed un'altra sezione d'accusa diverse da quelle che debbono permanentemente funzionare per i processi che abbiano da istruirsi contro noi senatori.

Sul che osservavo: ma perchè volete in quel caso andare a formare un'altra Commissione di istruzione, un'altra sezione d'accusa? Non ci sono permanentemente organizzati questi istituti dell'istruzione e dell'accusa?

A me pare che col disporre che per quei reati di Stato abbiansi a nominare un'altra Commissione d'istruttoria, un'altra sezione d'accusa, voi veniate a gettare discredito su quella sezione d'accusa e su quella Commissione istruttoria che avete costituito permanentemente per i giudizi che si svolgono contro i senatori. Ma che si direbbe se dal Codice di procedura penale, e nel campo del funzionamento ordinario della giustizia penale, si stabilisse che ha da esservi una sezione d'accusa come c'è, un giudice istruttore come vi è pure, una Camera di Consiglio quale del pari esiste, ma si aggiungesse che verificandosi certi reati gravi, le suaccennate giurisdizioni istruttorie saranno messe da parte e funzioneranno un altro giudice istruttore, una altra Camera di Consiglio, un'altra sezione di accusa?

Mi creda l'onor. relatore che nel suo sistema non solamente v'è questo inconveniente della duplicazione degli enti, ma vi sono i germi funesti del discredito degli Istituti che con saggia innovazione si sono organizzati per funzionare continuamente nei processi contro i senatori.

Io non capisco il perchè la Commissione non accetti l'emendamento mio. Mi dirà forse che vuoi provvedere ad un caso gravissimo di reato politico d'alta importanza, cioè dell'attentato alla sicurezza dello Stato verificatosi in tali eccezionali condizioni di danno, di pericolo d'allarme da determinare il Governo ad eccitare la giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia? Lo so; non per tutti i reati contro la sicurezza dello Stato si viene avanti al Senato,

ma soltanto per quelli gravissimi, dipendendo dalla deliberazione del Governo di provocare o no il decreto reale che costituisca il Senato in Alta Corte di giustizia.

Ma se voi dite, che è per la gravità del reato che abbiansi a nominare una speciale Commissione d'istruzione, ed una speciale sezione d'accusa differenti dalle permanenti ordinarie, e da eleggersi con considerazioni politiche, vi osservo che assolutamente vi mettete in un ordine d'idee contrario a quello fondamentale in proposito dell'Alta Corte di giustizia.

Lo Statuto dice, che il Senato quando si costituisce in Alta Corte di giustizia cessa d'essere un corpo politico per divenire esclusivamente un Istituto giudiziario, un alto tribunale. Invece coll'art. 1 del progetto della Commissione, non accettandosi l'emendamento che ho proposto di non creare nuove Commissioni ma di valersi delle permanenti, ci si mette su una via d'eccezioni e di scelta di giudici a base forse di criteri politici ponendoci in contrasto coi principi di diritto costituzionale, colle norme ordinarie dell'amministrazione della giustizia penale e colle disposizioni dello Statuto.

Voglio poi accennare un'altra ragione per cui ho proposto il mio emendamento.

Nel sistema del regolamento antico esisteva un gravissimo inconveniente cioè che quando era fatta la denuncia, e quando si conosceva chi fosse l'imputato, e quali i fatti a lui imputati, si nominava la Commissione d'istruttoria, con che si dava il giudice alla causa.

Di gran cuore quindi accettai e lodai la riforma fatta dalla Commissione del regolamento di organizzare fermamente le Commissioni di istruzione e la sezione d'accusa, appunto perchè si toglieva di mezzo quel grande inconveniente suaccennato ed invece di darsi il giudice alla causa, questo si dava al giudice permanentemente organizzato.

Ora perchè la Commissione ci vuol far ritornare, per i reati di attentato alla sicurezza dello Stato, negli antichi errori ed inconvenienti e ci vuole persistere rigettando il mio emendamento pure ispirato dallo spirito della sua riforma da tutti come da me lodata?

E l'eccezione che la Commissione vuol fare dovrà essere proprio per i reati aventi carattere politico cioè tali che richiedono più che ogni altro che non si nomini il giudice quando l'accusato

è già noto? Si vuol forse nel caso in esame andare in cerca del giudice adatto? Piena di pericoli è questa via: il mio emendamento li scansa; accettandolo, gli illustri componenti della Commissione faranno opera forse meno politica, ma più consentanea ad illuminati giuriconsulti, quali essi sono.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare al relatore, sarà meglio che il senatore Pellegrini svolga il suo emendamento, il quale suona così:

« Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto reale e pronuncia ordinanza, con la quale dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, se riconosce la sua competenza *per il titolo di reato*, rinvia gli atti e gl'imputati alla Commissione istruttoria permanente formata come all'art. 5, e può fissare per le sue riunioni un luogo diverso da quello in cui fosse stata convocata col decreto reale.

« Il presidente comunica al Governo la ordinanza dell'Alta Corte ».

Il senatore Pellegrini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PELLEGRINI. L'altro giorno ebbi l'onore di esporre al Senato i motivi, pei quali io credeva conveniente portare qualche modificazione all'art. 1. È mio dovere quindi aggiungere soltanto brevissime parole più per indicare che per giustificare gli emendamenti da me presentati a questo articolo. Ma avendo la Commissione proposto, dopo il giorno in cui parlai, di modificare l'articolo sostituendo alle parole « prima parte dell'art. 36 », le corrispondenti parole dello Statuto « delitti di ALTO TRADIMENTO e di attentato alla sicurezza dello Stato », anzi tutto dichiara la ragione per cui io non credo accettabile la modificazione proposta dalla Commissione.

Fintanto che l'articolo del regolamento non contiene che un semplice riferimento all'articolo dello Statuto, trovava naturale che non se ne mutasse la dizione, per tenere conto del nome dato ai delitti in ispecie nel vigente Codice penale, per non porre mano, a nessun fine

neppure formale, nello Statuto, specialmente dopo le proposte che furono negli scorsi giorni messe innanzi.

Ma la cosa corre all'opposto ora che si vorrebbe nel regolamento disporre nominatamente intorno ai « delitti di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato ». Questa modificazione non corrisponde appieno nè allo Statuto nè al Codice penale. Non allo Statuto, perchè sostituisce la parola *delitti* alla parola *crimini*: e quando fu fatto lo Statuto, altro erano i CRIMINI altro i DELITTI, e la parola dell'art. 36 limitava la disposizione di questo non soltanto quanto al TITOLO di reato, ma anche quanto alla QUANTITÀ del reato pur compreso in quel titolo, cioè l'art. 36 indicava i reati che fossero puniti con pene criminali, cioè a dire più gravi, art. 2 Codice penale 1839. Se la Commissione ritenne doversi sostituire la parola DELITTI alla parola CRIMINI perchè *debba avere riguardo* al Codice penale vigente (art. 1), non poteva conservare la parola dello Statuto « delitti di alto tradimento » dopo che nel Codice penale del 1889 nessun reato è indicato col nome di *alto tradimento*. Una volta che si debba avere riguardo al Codice vigente facendo oggi questo regolamento giudiziario quando, vi si dice che l'Alta Corte è competente a giudicare i delitti di *alto tradimento* è ovvio che si manda e si deve andare a cercare nel Codice quali siano i delitti di alto tradimento.

Ma nessun reato nel Codice è con tal nome indicato. Se la competenza è ristretta ai reati abbracciati dal titolo I DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO, cosa stanno a significare le parole « alto tradimento »? Dunque ad altri reati si estende la competenza del Senato. Ed a quali altri? Così potrà nascere anche da noi la questione che si è agitata molte volte in Francia, dove le costituzioni del 1814 e del 1830 (art. 33 e 28) pure abbracciavano i crimini di alto tradimento, ma aggiungendo *che saranno da una legge determinati*. Tale determinazione mediante una legge, non essendo mai stata votata la legge speciale, si dovette cercarla nel Codice penale, come giudicò la Corte dei Pari. Tutto andò bene quanto ai reati nel Codice penale puniti come delitti contro la sicurezza dello Stato.

Ma, poichè anche nel Codice penale francese mancava ogni definizione e ogni pena per

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º DICEMBRE 1900

l'« alto tradimento », la Corte dei Pari non si dichiarò *incompetente* per mancanza della corrispondente qualificazione del reato in una legge penale: ma pronunciò la famosa decisione del 21 dicembre 1830: « Considerando che NESSUNA LEGGE determina la pena del tradimento, la Corte è nella NECESSITÀ di SUPPLIRVI »: e si credette in diritto di DEFINIRE IL REATO, DI CREARE LA PENA E DI APPLICARLA! A questa enormità giuridica ha condotto l'aver dato all'Alta Corte la competenza sull'« alto tradimento » quando non vi è un reato come tale indicato e punito nelle leggi. Se da noi la Corte sarà più riservata, quella frase la condurrà a giudicare di reati che possono avere un riferimento politico o per la persona che li commette o per il fine a cui intendono e nei quali sia tradita la pubblica fede riposta nel colpevole, e che non cadono nella categoria e nel titolo di delitti contro la sicurezza dello Stato. Quale incertezza anche in questa ipotesi, quanti abusi di giurisdizione potrebbe far sorgere la dizione proposta dalla Commissione!

Non credo opportuno dire che l'Alta Corte è competente soltanto per i delitti contro la sicurezza dello Stato, perchè non voglio toccare, nemmeno nella materiale dizione, avendo altri minacciato nella sostanza, lo Statuto. Sostituire le parole « delitti contro la sicurezza dello Stato » sarebbe giuridicamente consigliabile per mettere la competenza dell'Alta Corte in corrispondenza col Codice penale. Ma ciò politicamente non conviene, anche perchè potrebbe credersi che le parole « alto tradimento » più specialmente si riferissero ai ministri. Meglio è che la Commissione mantenga la sua prima proposta, secondo la quale si parla della 1ª e della 2ª parte del primo paragrafo dello Statuto: e quindi pregherei la Commissione di non insistere in quel suo emendamento.

I miei emendamenti a questo articolo riguardano i seguenti punti. Primo emendamento. Nell'articolo 1 della Commissione si dice « che l'Alta Corte, ricevuto il decreto reale, pronuncia sulla sua competenza ». Non dicendo altro, si solleva e si lascia insoluta una questione che fu ed è molto controversa e di grave momento. Siccome (come ricordò un momento fa il senatore Municchi) per i delitti contro la sicurezza dello Stato, la competenza non è esclusivamente o necessariamente del Senato, ma

la competenza di questo è facoltativa, secondo la giurisprudenza che aveva finito col prevalere anche in Francia, che fu conservata nel nostro Codice di procedura penale e che prevalse anche nel Parlamento italiano in solenni dibattiti, così la eccitazione in fatto della competenza dell'Alta Corte per tali reati dipende da un apprezzamento politico.

Secondo tale teorica, il decreto reale, richiesto dallo Statuto, non è una formalità rituale necessaria ma che il Governo debba compiere sempre ed in ogni caso d'imputazione per reati di tale natura. Questi spettano alla competenza generale dei magistrati, a meno che non si presenti la convenienza di demandarne il giudizio all'Alta Corte o per la gravità del caso o per la qualità degli imputati o per le condizioni politiche. È un apprezzamento politico: il Governo manifesta il suo sulla convenienza del giudizio dell'Alta Corte, mediante un decreto reale. Ma l'Alta Corte alla sua volta, secondo autorevoli opinioni, non è obbligata ad ottemperare al decreto reale che la convoca, prestandosi senz'altro a giudicare del processo demandatola per delitto contro la sicurezza dello Stato; ma alla sua volta ha diritto di esaminare, se in quel processo non soltanto si tratti di un reato contro la sicurezza dello Stato (il quale esame rientra di diritto anzi è di dovere per ogni magistratura perchè è la condizione della propria giurisdizione) ma inoltre se concorrano le condizioni particolari di gravità e di ragione politica per le quali sia conveniente che il Senato sieda in Alta Corte di giustizia.

Quando alla Corte il regolamento espressamente dice che in seguito al decreto reale essa PRONUNCIA SULLA SUA COMPETENZA, può intendersi, e forse deve intendersi, che la Commissione propone di sancire nel regolamento questa teorica, la quale riconosce nel Senato il diritto di trattenere a sé il processo o di rifiutarsi alla istruzione ed al giudizio del medesimo e di rinviarlo invece alla magistratura comune. Infatti non può supporre che la Commissione, se credesse altrimenti, non avesse detto che l'Alta Corte nel giudizio sulla sua competenza non ha che il diritto processuale spettante ad ogni altro giudicante.

Ma se la Commissione realmente intende di riconoscere un ulteriore diritto nel Senato, rap-

porto a questa sua competenza *facoltativa*, quello cioè di pronunciarsi anche *sulla convenienza politica* di sostituire la propria alla giurisdizione ordinaria, ce lo dichiara nettamente, perchè il Senato sappia quello che vota approvando la proposta della Commissione. So che a favore della tesi, che riconosce essere il Senato libero di decidere in senso opposto a quello espresso dal Governo nel decreto reale, e di lasciare il processo alla giurisdizione comune, il signor Portalis nella seduta del 19 dicembre 1834, diceva, sostenendola, che il Governo del Re aveva fatto il suo apprezzamento, ma che la Corte dei Pari a sua volta « valutata le circostanze di tempo e di luogo, la importanza dei fatti e delle persone, decide se essa deve rimanere investita del procedimento o spogliarsene e rinviarlo ai tribunali ordinari ». Tale è la giurisprudenza della Corte dei Pari. Ed infatti la Corte dei Pari rimase costante al principio scritto nella sua decisione 14 gennaio 1821. « Considerando che appartiene alla Corte di valutare se i crimini che le sono deferiti rientrano per la loro gravità e la loro importanza nella categoria di quelli che sono ad essa specialmente riservati ». Quella massima applicò pure ogni qual volta una legge speciale, come quelle del 1834 e del 1835, dichiarava che il giudizio sui reati in quelle leggi contemplati doveva essere deferito dal Governo all'Alta Corte. La Corte affermava nella decisione 28 giugno 1838, non toglierle il decreto reale il diritto di esaminare « con tutta libertà di coscienza, se era nelle *convenienze politiche* », di demandare al suo giudizio il reato.

In senso opposto giudicava la Corte dei Pari doversi trattenere sempre presso di essa il processo per ALTO TRADIMENTO, appunto per questo che non essendo come tale qualificato e punito da alcuna disposizione di legge non eravi reato per i magistrati ordinari e non poteva quindi invocarsi la loro competenza.

Io non so se tutto questo abbia il plauso della Commissione, ma contro la portata del decreto reale certo essa doveva non lasciare che il Senato sancisse queste conseguenze con l'approvazione dell'art. 1 come ci fu proposto, senza dire chiaramente quale sarebbe la portata dell'articolo stesso, e senza poi nemmeno decidere la questione. Il mio emendamento toglie ogni ambiguità, e decide in senso opposto a quello

della Corte dei Pari di Francia la questione. A me sembra che altrimenti si confonda la funzione giudiziaria con la funzione politica.

Dal momento in cui il Senato è costituito in Alta Corte e decide come Alta Corte, esso è corpo giudiziario e non corpo politico, e quindi non può nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie valersi del diritto del Senato come corpo politico, di fare il controllo del decreto reale, rifiutarne od apprezzarne la ragione politica.

Per impedire che in dati momenti provallesse un'altra decisione, ispirata magari dal comodo proprio, dica chiaramente l'art. 1, che il Senato in Alta Corte di giustizia deve giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato, quando il decreto reale l'ha per ciò convocato. Ma in applicazione di una regola universale, all'Alta Corte compete di riconoscere se quel fatto per cui è stato convocato costituisce o no un delitto contro la sicurezza dello Stato per cui soltanto può il decreto reale convocare l'Alta Corte. Ecco il perchè delle parole aggiunte col mio emendamento. La Corte giudica della sua competenza *per il titolo di reato*.

Il secondo emendamento non richiede che io aggiunga altre parole alle tante osservazioni fatte l'altro ieri quando l'ho enunciato. Tanto più posso dispensarmene che ora un emendamento simile propose ed ha sostenuto così valorosamente il senatore Municchi. Mi basta riassumendomi affermare, che sarebbe antipolitica, antilogica, antigiuridica la istituzione di una Commissione *ad occasionem* nominata per istruire nei delitti contro la sicurezza dello Stato. È antipolitica, perchè pare proprio che si vogliano far nascere i sospetti di cui parlai, cioè che il Senato verrà dal Governo chiamato a giudicare quando gli farà comodo avere un istruttore nominato da un presidente che dal Governo ripete la nomina, una Commissione che esplicitamente il Senato è invitato a lasciare eleggere al presidente di nomina governativa; quando farà comodo creare i giudici a seconda degli imputati e degli umori politici del Governo. È atto di buona politica render sospetto il Collegio inquirente? È antilogica, ora che si crea una Commissione permante d'istruzione. Questa antitesi di Commissioni occasionali e permanenti rende più sospetta la prima, offende e diminuisce i pregi di quella permanente. Loda la proposta d'istituire la Commissione perma-

nente appunto per questo. che non si creasse la magistratura a imputati noti, a reato consumato. La Commissione occasionale nei processi politici era almeno conforme al sistema del precedente regolamento quando non esisteva la Commissione permante. È antiggiuridica, perchè è la negazione del diritto creare una Commissione inquirente speciale dopo il reato e la imputazione.

Il terzo emendamento è consigliato dall'esempio di altre legislazioni e nello intento di prevedere nel regolamento, per quanto è possibile, tutte le eventualità nelle quali potrebbe spiegarci la nostra giurisdizione. Dobbiamo pensare che qui si contemplano i processi più gravi per delitti contro la sicurezza dello Stato, e che il Senato può essere chiamato a giudicare in momenti di gravissimi torbidi pubblici e mentre la rivoluzione può essere scoppiata in qualche provincia del Regno.

Nella legge francese dell'11 aprile 1889 è determinata, che il Governo col decreto che convoca l'Alta Corte fissi il luogo di sua riunione, ma che il Senato possa scegliere un luogo diverso, quando non possa o non voglia sedere in quel determinato luogo.

Ora, siccome è regola generale che un tribunale non può *ad libitum* cambiare la sua sede, e poichè è opportuno nel fare le leggi lasciare il minor adito possibile a quella pericolosa invocazione della *necessità*, della *salus publica* che è ragione, ed alle volte pretesto, per non osservare la legge, si affermi nettamente come un diritto ciò che come *fatto* avrebbe luogo del pari.

Sembrami quindi opportuno aggiungere anche nel nostro regolamento che l'Alta Corte ha facoltà di stabilire il luogo delle sue riunioni.

Perciò io propongo l'emendamento: « l'Alta Corte può fissare la sua residenza in un luogo diverso da quello in cui fosse stata convocata con decreto reale ». Così con queste parole ultime l'articolo riconosce anche nel Governo la facoltà di convocare l'Alta Corte in luogo diverso dalla sua sede ordinaria, il che potrebbe essere consigliato od imposto dalle condizioni dell'ordine pubblico.

Il quarto emendamento consiste nella soppressione del capoverso dell'articolo I propostoci, ove è detto: « Il Senato può delegare al

presidente tale nomina », cioè la nomina della Commissione inquirente.

Come già dissi, credo non convenga mai, ma tanto meno nel caso dei procedimenti politici più gravi, questa delegazione di nomina al presidente, che ha una funzione politica e che ripete la sua nomina dal Governo per la responsabilità ministeriale. Esso *de iure* è presidente dell'Alta Corte ed è contrario alla ragione ed al diritto che nomini la Commissione inquirente chi presieda al giudizio.

La funzione politica del presidente del Senato non è ragione per attribuirgli altre funzioni giudiziarie. La proposta della Commissione è contraria anche al nostro regolamento interno, per il quale sono nominate dal Senato tutte le Commissioni. E non si capisce questa eccezione, quando si tratta della Commissione inquirente nei delitti più gravi politici, se non si fa ricorso ad una ragione politica, che sarebbe la condanna morale della giurisdizione politica del Senato, già tante volte e per tante ragioni e da tanti pubblicisti condannata.

Questi gli emendamenti da me presentati, e spero che la Commissione farà buon viso alle mie proposte.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. L'egregio nostro presidente ed il Senato comprenderanno la posizione veramente anormale in cui si trova il relatore in questa discussione.

I componenti la Commissione sono tutti magistrati supremi, e quindi impediti spesso dai loro uffici a raccogliersi per l'esame degli emendamenti che oramai sommano a ottanta circa, e toccano tutto l'organismo di questo progetto di legge; ieri ci siamo potuti riunire nella sera ed abbiamo esaminato e deliberato su tutti i primi emendamenti che sono circa quaranta.

Oggi, nel venir qui, ci si è scaraventato addosso un volume di circa altri quaranta emendamenti del senatore Pellegrini. Ora io non ho autorità di pronunciarmi su questi e devo consultare la Commissione, che Dio sa quando si potrà riunire. Quindi debbo per ora limitarmi a rispondere sopra una semplicissima proposta di forma dell'onorevole Pellegrini, arbitrandomi, indovinando il parere della Commissione, ad accettarla, e poi risponderò a quella parte dell'emendamento dell'onorevole Pellegrini dell'a

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º DICEMBRE 1900

quale io posso tenere conto, perchè è identica ad una parte dell'emendamento dell'onorevole Municchi; e quindi so già quale sia l'opinione della Commissione.

L'onorevole Pellegrini non accetta una piccola modificazione proposta dalla Commissione all'art. 1; di aggiungere, cioè, le parole: « per delitto di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato ». È una questione di pura forma.

L'articolo come era formulato diceva così: « Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte dell'art. 36 dello Statuto », ecc.; ma nel rileggere l'art. 36 abbiamo visto che l'espressione non era esatta.

L'art. 36 è così concepito:

« Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati.

« In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità ».

Ora noi, avendo citato la prima parte dell'articolo 36, venivano ambo i fatti richiamati, mentre si doveva alludere soltanto al primo di essi due. Così parve necessario aggiungere le parole testuali « delitto di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato ».

Ma l'onor. Pellegrini ha oggi osservato, non senza ragione, che si metterebbe in contraddizione lo Statuto col nuovo Codice penale, nel quale quei delitti sono definiti con diverse parole. Quindi la Commissione proporrebbe che invece di dire: « Quando vien promosso davanti all'Alta Corte un procedimento penale in applicazione della 1ª parte dell'art. 36 dello Statuto », si dicesse: « Quando vien promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del PRIMO PARAGRAFO dell'art. 36 dello Statuto ».

MUNICCHI. Mi pare che ci sia un equivoco, perchè al caso provvede l'articolo successivo, quindi non vi può essere questo dubbio.

TAIANI, *relatore*. Questo è il primo articolo...

MUNICCHI. Per il caso dei reati contro i ministri provvede l'art. 2, non vi può essere questo dubbio.

TAIANI, *relatore*. Dell'art. 2 discorreremo poi. Intanto chiedo all'onor. Pellegrini se accetta il nostro emendamento.

PELLEGRINI. Sì, lo accetto.

TAIANI, *relatore*. Passo ora alla discussione veramente importante intorno alla parte principale dell'emendamento Municchi e, come ho appreso in questo momento, anche dell'emendamento Pellegrini.

Credo che una delle principali riforme che la Commissione propone al Senato sia questa: di creare gli organi i quali debbono prendere cognizioni delle tre diverse materie che suscitano la giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia.

Questa procede per l'attentato alla sicurezza dello Stato e l'alto tradimento; procede contro i ministri accusati dalla Camera dei deputati; procede per le accuse di reati comuni contro i propri membri.

Per le accuse portate ai senatori noi proponiamo due Commissioni permanenti: Commissione d'istruzione, Commissione d'accusa.

A dimostrare la bontà di questa proposta non mi dilungo perchè è accettata da tutti. Si tratta di evitare la notizia non lieta della creazione di frequenti Commissioni, e di evitare che contemporaneamente molti senatori siano distratti dal loro ufficio e trasformati in giudici.

Per l'altra competenza di giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati, la Commissione (e con ciò io rispondo anche agli emendamenti sull'art. 2, onde non moltiplicare le discussioni); la Commissione vide che non era il caso di nominare Commissioni le quali potessero emettere ordinanze o sentenze d'accusa; imperocchè già emesse prima, e crede di aver deciso bene, e ne ha ottenuto anche l'adesione dell'onor. guardasigilli, poichè la Camera dei deputati non emette requisitorie o atti di accusa, ma pronunzia una vera sentenza quando accusa i ministri e li traduce innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Ora se è vero che la Camera dei deputati manda all'Alta Corte i ministri già colpiti dalla sentenza d'accusa, e di novello giudizio di accusa non è a parlarsi, è vero altresì che nessuno può impedire all'Alta Corte di meglio illuminarsi sulla consistenza della prova, dovendo essa assumere la responsabilità di condannare o assolvere dopo la pubblica discussione.

A mo' di esempio, può essere un ministro accu-

sato di peculato, e l'Alta Corte si avvede che manca la perizia contabile; può essere accusato di fatto in un decreto reale o in altro documento e manchi la perizia calligrafica e allora la prima proposta della vostra Commissione fu quella di creare una Commissione non per emettere ordinanze, mai più, ma solo per riempire ogni possibile lacuna, ed ecco perchè l'articolo da principio proposto da noi diceva che l'Alta Corte potesse nominare una Commissione supplementaria quando ne fosse il caso. Tutto questo era chiarissimo, ma poichè si parlava di Commissione, e poichè questa era composta nell'istesso modo delle altre Commissioni permanenti, parve che leggendosi l'articolo senza metterlo in relazione cogli altri articoli e senza guardare il brano della relazione che l'illustra, si sarebbe potuto cadere nell'equivoco che si trattasse di altra Commissione cogli stessi poteri delle Commissioni permanenti.

Noi abbiamo riconosciuta la possibilità dell'equivoco accennato dall'onor. Municchi...

MUNICCHI. Ringrazio.

TAJANI. Ed allora abbiamo fatta novella redazione dell'art. 2, che leggerò, nel quale non si parla di Commissioni, ma dovendo riconoscere il diritto dell'Alta Corte di illuminarsi meglio quando ne fosse il caso.

MUNICCHI. Dal presidente della Corte d'assise avevo proposto.

TAJANI, *relatore*... Abbiamo, avvicinandoci molto alla proposta dell'onor. senatore Municchi, così redatto l'art. 2:

« Se il procedimento penale è promosso contro ministri accusati dalla Camera dei deputati in applicazione dell'art. 36 e 47 dello Statuto, il Senato in Comitato segreto pronuncierà una ordinanza colla quale si dichiarerà costituito in Alta Corte di giustizia ».

« Il presidente dell'Alta Corte procederà subito all'interrogatorio degli accusati e potrà, d'ufficio, o su domanda delle parti, procedere, o far procedere da un senatore, da lui delegato, a tutti quegli atti ed a quelle informazioni che giudicherà utile alla manifestazione della verità ».

Così facendo, abbiamo accettato nella sostanza l'emendamento dell'onor. Municchi, e ci siamo avvicinati al diritto comune, imperocchè in questo articolo è fuso il disposto dell'art. 864

della procedura penale che investe degli stessi diritti i presidenti delle Corti d'assise.

Veniamo ora alla terza giurisdizione del Senato: quella di giudicare gli accusati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. Qui si propone che il Senato costituito in Alta Corte, debba nominare speciali Commissioni d'istruzione e di accusa; ma gli onorevoli Municchi e Pellegrini dicono: se voi avete una Commissione permanente, perchè ne fate un'altra? La nuova Commissione che voi create per questi reati ha l'inconveniente, che può esautorare le Commissioni permanenti, e può far credere altresì che si voglia creare piuttosto un organo politico che un organo giudiziario. E il senatore Municchi finiva rettoricamente con queste parole: siate meno uomini politici e più giureconsulti. Ma egli non ha posto mente ad una circostanza grave. La Commissione permanente, che deve durare tutta la legislatura, è una Commissione eminentemente tecnica, e perchè tale riesca il regolamento ne confida la nomina al presidente.

MUNICCHI. Male...

TAJANI, *relatore*... Quando si abbia a giudicare un reato politico, il Senato ha il diritto di creare direttamente, con criteri di altra natura, gli organi per l'istruzione e pel giudizio di accusa, e che meglio rispondano alle necessità del momento.

Ecco la ragione della nostra proposta.

Ciò non pertanto le obiezioni dei senatori Municchi e Pellegrini sembrarono di una certa importanza, e quindi ieri sera la Commissione le discusse lungamente e - mi dispiace dirlo - fu unanime nel non accettare alcuno emendamento che ci potesse venire dall'onor. senatore Municchi, appoggiato oggi dal senatore Pellegrini, e di rimanere quindi l'articolo quale esso è, o con lieve modificazione che non ancora abbiamo formulata.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. L'onor. senatore Tajani ha detto che havvi bisogno della Commissione speciale nei giudizi per attentato alla sicurezza dello Stato, perchè quella permanente è nominata dal presidente. Sul che osservo ch'io ho proposto che anche le Commissioni permanenti siano nominate dal Senato. Notisi che tutte le Commissioni senatoriali, fino quella per la contabilità

interna sono nominate dal Senato, e perchè non dovrebbe il Senato stesso nominare quelle che debbono giudicare i senatori? Ma di ciò parlerò più lungamente quando si discuterà il mio emendamento all'art. 5.

Intanto osservo che non può essere a me rivolta l'osservazione del senatore Taiani.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ricorderanno i colleghi che io terminai ieri l'altro il mio discorso dichiarando essere nelle mie intenzioni di proporre il rinvio del disegno del regolamento alla Commissione per i necessari emendamenti e le aggiunte, e chiesi ch'essa volesse per favore (se anche non fosse un nostro diritto) chiamare i fautori di tali correzioni ed aggiunte non come collaboratori, ma per una concordia al fine d'impedire equivoci e confusioni facili a sorgere in una discussione, che non va riveduta dall'altro ramo del Parlamento.

L'onor. senatore Taiani non pensò di rispondere ad alcuno degli obietti da me trattati, e disse che la sede opportuna di tenerne conto sarebbe stata la discussione degli articoli. L'onorevole presidente del Senato pregò gli oratori, che presero parte alla discussione, di mandare gli emendamenti scritti, affinchè potessero andar stampati e ricevere studio e ponderazione da parte dei commissari. Ciascuno di noi rispose all'autorevole ed utile invito, senti di dover compiere un alto dovere, perchè assumeremmo una grande responsabilità se non ci dessimo un severo conto di quello che vorremo fare. Ora si naviga in un mare magno di confusioni; nulla più s'intende.

L'onor. Taiani che ha fatto chiudere la discussione generale...

TAIANI, *relatore*... L'ho fatta chiudere io?...

PIERANTONI... Sì, perchè non fece parlare gli oratori della minoranza, a torto si lagna che si sieno *scaraventati* numerosi emendamenti. Si usò di un diritto nelle forme più cortesi e temperate. Egli poco fa ha discusso non uno, ma parecchi articoli; onde domando al signor presidente se io debba rispondere a tutto quello di cui ha voluto discorrere il relatore, ovvero rimanere nei limiti del primo articolo.

PRESIDENTE. Si tenga nei termini del primo articolo.

PIERANTONI. Resterò nel tema contenuto nel primo articolo, il quale è stato condannato da tutti gli oratori, tanto che la Commissione ha dovuto riconoscere l'assoluta necessità di emendarlo. Però è cosa ben nota che le opere rapidamente fatte riescono per lo più incomplete, errate.

Non si può mettere in dubbio che i proponenti volevano una Commissione permanente ed un'altra speciale, e questa per le sole accuse deliberate dalla Camera dei deputati contro i ministri; è del pari cosa certa che la istruzione suppletoria era proposta per i processi contro i ministri, cosa codesta altamente incostituzionale e che avrebbe sollevato un conflitto con la Camera dei deputati, tanto vero che l'onor. guardasigilli venne a dare alla Commissione la tavola di salvamento proponendo la imitazione dell'art. 464 del Codice di procedura penale.

La Commissione, che ha lavorato nella notte, non sempre felice consigliera, ha preparato un emendamento che con pena discuto palesemente e che preferivo di combattere in Comitato di amici. La Commissione ha obliato persino le nuove sanzioni del Codice penale da più anni vigente nel Regno. Il testo dello Statuto dichiara competente il Senato « per i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato ».

Leggete il primo Titolo del Codice penale, esso reca il titolo: *Pei delitti contro la sicurezza dello Stato*. Nel Codice nuovo, alla divisione tripartita di crimini, delitti e contravvenzioni si sostituì l'altra in delitti e contravvenzioni, e sotto la denominazione di « delitti contro la sicurezza dello Stato » si sanzionarono anche i delitti di alto tradimento. Si tolse la espressione « di attentati » e « di alto tradimento ».

Chi non ignora il Codice e l'*ignorantia iuris* non è ammessa, sa che detti delitti sono divisi in tre capi: 1° *Delitti contro la patria*; 2° *Delitti contro i poteri dello Stato* (per i quali si potrebbe dare il caso che i senatori dovessero essere giudici e danneggiati, permettendo il disegno la costituzione dell'Alta Corte per offese fatte al Senato, e giudicare i nostri offensori); il capitolo 3° reca: *Delitti contro gli Stati esteri ed i loro capi e rappresentanti*, nel quale è perfino compreso l'oltraggio ad una bandiera straniera esposta al pubblico.

Nel secondo capo sono sanzionati gli attentati contro la Maestà del Re, la Regina e i membri della famiglia regale.

Era doveroso per la Commissione delegata alla revisione del regolamento il rispettare il linguaggio giuridico del diritto penale vigente e di esporre quelli tra i delitti contemplati in esso dei quali dovrebbe giudicare l'Alta Corte. Non si possono ripetere le parole della Costituzione, che più non hanno riscontro nella legge punitiva; altrimenti si consumerebbe un deplorabile equivoco.

Procedo innanzi. La giurisdizione dell'Alta Corte sulle prime sembrava assoluta per il testo dello Statuto e per i precedenti francesi diventò poi facoltativo per la riforma del Codice di procedura penale e per l'introduzione della giuria.

Mi permetto ricordare questo precedente legislativo che nessuno può ignorare, per cui si ebbe detta modificazione. La giuria non esisteva in Piemonte; i giurati furono ammessi dipoi soltanto per i reati di stampa nel 1859, secondo il sistema francese, con la distinzione fra i crimini e delitti. Simigliante riforma volle Urbano Rattazzi, che tenne conto delle continue istanze fatte per quella riforma dalla parte liberale del Parlamento. Gli *Atti parlamentari* narrano le interpellanze fatte, i disegni di legge proposti nella Camera subalpina dal Brofferio, dal Sineo e da quella splendida falange di patrioti subalpini, che combatterono ora per ora la politica municipale e retrograda del così detto partito conservatore per preparare la grande riscossa nazionale.

Il Rattazzi si valse di una legge di pieni poteri, deliberata per l'unione della Lombardia, e promulgò la revisione del Codice di Procedura penale.

Sino a quel tempo si stimava obbligatoria la competenza del Senato anche per i crimini contro la sicurezza dello Stato, ma si censurava la competenza dei magistrati ordinari per i crimini contro la sicurezza dello Stato e di alto tradimento, perchè a reprimerli non si stimavano competenti i giudici di nomina regia. Si volle la competenza dei giurati secondo l'articolo 9 del Codice di procedura penale, ma per un rispetto allo Statuto, per l'indole propria di detti reati e per alte ragioni giuridico-politiche, si stimò necessario di conservare fa-

coltativa la competenza dell'Alta Corte. Sono note le ragioni di questa potestà. Sopra le varie sedi delle Corti d'assise, che non solamente sono limitate dentro il circuito delle Corti di appello, ma benanche non sono permanenti, sibbene temporanee, perchè la legge assegna il tempo della loro apertura, onde vi hanno sessioni ordinarie, ed altre straordinarie, si considerò, e la storia lo insegna, che vi possono essere reati contro la sicurezza dello Stato, i cui autori si possono trovare dalle Alpi al Libero in differenti circoscrizioni giudiziarie. Per necessità di non scindere l'azione repressiva e per la possibilità della complicazione nell'accusa, in cui l'elemento politico predomina, e per le condizioni possibili della patria quando l'ordine non fosse sicuro, si lasciò al potere esecutivo la potestà di mettere in azione la competenza dell'Alta Corte di giustizia.

Prego di non interrompermi.

Una voce. Non faccia il presidente.

PIERANTONI... Sento una voce da quella parte dell'aula, che mi torna molesta. Non faccio il presidente, ma mi son detto pronto a cedere la parola a chi m'interrompe. Tanto si comprese dal maggior numero che non sia da toccare alle sanzioni dello Statuto che due volte il Governo che poteva usare della facoltà di convocare il Senato in Alta Corte se ne astenne. Nell'insano attentato del Passanante giudicarono i giurati di Napoli; pronunziata la condanna, il difensore ricorse in Cassazione sostenendo che il giudice costituzionale di quello sciagurato fosse l'Alta Corte, come legge anteriore e fondamentale del Regno, che comandava doversi gli attentati contro la sicurezza deferire al Senato. La Cassazione respinse il ricorso. Di recente del pari fecero giustizia i giurati di Milano. Solamente in due epoche tristissime della nostra storia una viltà, che doveva essere morta, spinse il Governo che aveva la scelta tra la giuria e l'Alta Corte, a deferire la repressione dei reati politici e comuni ai tribunali militari.

I militari debbono difendere la patria dallo straniero e sorreggere con le armi la vita dello Stato, non possono sorgere giudici delle sedizioni civili. Questo dissi inascoltato e diffuso per le stampe in due opuscoli: *La legge e non l'arbitrio, La Costituzione e la legge marziale,*

sotto l'usbergo del sentirmi fedele alle patrie istituzioni, feci il mio dovere. Le mie parole, i miei scritti non serviranno al tribunale della storia, ma rimarranno a difesa della mia coscienza.

Ora è cosa certissima che quello, che propone l'onorevole senatore Municchi, è dettato da un alto sentimento di legalità, è la espressione del rispetto, per tutti doveroso, delle istituzioni costituzionali. Non si tenti di sfuggire alla censura affermando che si vuole introdurre la istruzione complementare che è di giure comune. Bene si osservò che si vorrebbe tale novità per il solo caso della traduzione dei ministri innanzi l'Alta Corte di giustizia. In questo caso la Camera dei deputati accusa e traduce gli imputati. L'Alta Corte deve soltanto conoscere se abbia la competenza e assolvere o condannare giudicando: i commissari della Camera formano il processo. L'onor. guardasigilli, che dovette riconoscere la incostituzionalità del disegno della Commissione, propose di ridurre il vizio del progetto della Commissione, consigliando l'adozione dell'art. 464 della procedura penale.

Se fosse possibile adottare il detto articolo, non esso purgherebbe il disegno dal vizio d'incostituzionalità. L'Alta Corte ha potestà piene d'istruzione ne' casi di sua competenza, eccetto quello dell'accusa dei ministri, perchè l'articolo 36 dice: che la Camera ha il diritto di accusare e di tradurre in giudizio. Gli insegnamenti più autorevoli e il precedente del processo di Polignac dimostrano che, quando il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia per una denuncia della Camera elettiva, l'azione ha il carattere di una querela nazionale. La Camera offre le prove; gli accusatori, l'ho detto, sono i commissari. Non vi può essere presidente, che nominato dal potere esecutivo, si dia l'ufficio di frapporsi tra l'accusatore e i giudici per ritardare l'apertura del giudizio e gittare nella bilancia della giustizia le sue convinzioni con le sue richieste di atti istruttori. Né la Commissione senatoriale, né il presidente possono arrestare il fatale andare della accusa nazionale.

L'illustre mio amico, il ministro guardasigilli, e i due Cirenei della Commissione si sono ricordati con esattezza del testo e delle ragioni dell'art. 464, che consigliarono il potere d'istruzione supplementare conferito al presidente della

Assisie? Non credevo che qui nell'altissimo tema dovessi tornare con la mente al tempo delle animose lotte da me sostenute delle Assisie. La procedura...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Pierantoni, su quale emendamento parla?

PIERANTONI... Sull'emendamento proposto al 1º articolo dall'onor. Municchi, e rispondo al relatore che ha difeso quest'articolo, sostenendolo con invocare l'art. 464, perchè è indispensabile talvolta di guardare il nesso di un articolo con l'altro.

La lettura dell'art. 464 e l'autorità di un grande giurista faranno conoscere l'indole, le ragioni e il tempo della potestà istruttoria del presidente. Si deve tenere in mente che la Sezione di accusa, dopo la istruzione segreta che sale a lei per i diversi gradi di magistrati inquirenti e deliberanti, pronunzia l'accusa con sentenza motivata. Il procuratore generale, che ha ricevuto l'ordinanza della Camera di consiglio, promuove la detta sentenza. L'imputato è per lo più in custodia preventiva; deve aspettare l'apertura di un circolo ordinario o straordinario di Assisie. I primi presidenti delle Corti assegnano i presidenti ai circoli delle Assisie. Il guardasigilli ha il diritto di sorveglianza e di approvazione e di correzione.

Tacerò quanto si scrisse in Francia dai trattatisti di ragione giudiziaria sulla potestà data al ministro guardasigilli di correggere le delegazioni alla Presidenza ordinate dai primi presidenti delle Corti, perchè censurarono l'intervenzione di un membro del potere esecutivo nell'azione della giustizia. Si teme che un guardasigilli possa talvolta ingiustamente impedire a un dato presidente di Assisie l'esercizio del suo potere.

Onor. Gianturco, noi facciamo le leggi per il futuro...

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Son pronto ad abolire questo privilegio.

PIERANTONI... È strano che un ministro che pensa di abolire simigliante potestà ministeriale voglia far accettare dal Senato che il suo Presidente, eletto dal potere esecutivo usi potestà straordinaria non esercitabile per tutte le accuse di giure comune presso l'Alta Corte.

Si propose per la nomina dei Presidenti dei circoli delle assisie il sistema della estrazione a sorte; altri il sistema della elezione da parte

della Corte, perchè vi sono magistrati che hanno piacere di andare all' assise anche per fruire della indennità ed altri che non vogliono compiere quel servizio per rimanere nelle città centrali. Il Ministro che pensa di assicurare la indipendenza dei presidenti delle Corti di assise dalla sorveglianza del potere esecutivo, come si sostiene logico quando sa che il presidente del Senato è di nomina del potere esecutivo?

A parte questa delicata questione della nomina del Presidente che nelle assise è sempre un magistrato, la potestà del potere istruttorio supplementare è fondata sulla distinzione tra la procedura scritta e la orale, che sempre si svolge dentro l'ordinamento giudiziario. Manca ogni possibile analogia nel caso in esame, quello, in cui la Camera dei deputati pronunzia l'accusa, fornisce le prove, nomina gli accusatori che sono i così detti commissari, e invoca la nostra giustizia.

Manca in questa specie di giudizio ogni possibilità di analogia tra il potere discrezionale e supplementare del presidente magistrato e il presidente dell'Alta Corte.

Il solo dovere del Senato è quello di far istruire dagli accusatori e di aspettare da essi l'atto dell'accusa.

Le prove acquisite dalla Camera furono stimate sufficienti da quella maggioranza parlamentare che deliberò la traduzione dei ministri avanti l'Alta Corte e che a mo' di dire si costituisce quasi parte civile in nome della patria danneggiata. La Giunta della Camera dei deputati interroga, chiama i testimoni; altri ne può citare la Commissione di accusa nominata dalla Camera.

Dichiaro al ministro, al relatore e al solo commissario non assente che io invoco a sostegno del mio dire, l'autorità del FAUSTIN HELIE, a cui attinsero tutti i nostri italiani scrittori di diritto pubblico giudiziario. Il grande scrittore francese nel classico trattato di 8 volumi dal titolo *L' instruction criminelle* dimostra indubbiamente che quel provvedimento serve ai seguenti fini: per proteggere l'imputato povero perchè i ricchi si difendono presso le Camere di Consiglio, e la sezione di accusa, fanno le opposizioni, ricorrono persino alla Corte di cassazione, invece i poveri rimangono in custodia preventiva, non hanno difensori nel periodo istruttorio e condotti innanzi alle Assise senza

una scia assistenza legale, onde quasi sempre hanno un difensore d'ufficio. Sono poveri i ministri? L'istruzione supplementare serve per proteggere il diritto di difesa e serve del pari affinchè l'imputato possa modificare l'interrogatorio fatto nel periodo istruttorio, possa dedurre i reclami, le lagnanze al presidente e per tal modo al difensore.

Serve anche al presidente. Questi, che deve dirigere la discussione, trae dall'obbligo d'interrogare di persona, quando non deleghi un consigliere, la cognizione fisica dell'imputato, l'utilità di esaminarne la fisionomia, l'intelligenza ed i precedenti, affinchè non si trovi sorpreso all'udienza quando l'imputato gli è tradotto. Infine il provvedimento al dibattimento serve benanche per vedere quali fossero le lacune esistenti nella istruzione per l'interesse della società, che non deve per vizi di procedura temere l'impunità de' colpevoli. Dunque è provvedimento di carattere misto, cioè, di protezione dell'imputato e di protezione della società e di preparazione al dibattimento. Io domando al ministro e ai commissari perchè il presidente del Senato, di nomina regia, deve proteggere i ministri, e deve compiere la istruzione in causa politica e di azione parlamentare in questo modo?

Deve il presidente recarsi a studiare la fisionomia dei ministri che troppo conobbe, che forse lo nominarono e gli conferirono onori? (*Ilarità*). Lasciate le istituzioni là dove trovano la loro utilità e la loro ragione di essere. E non mi astengo dal dire che l'onorevole ministro guardasigilli che vuole la riforma del processo penale, la quale vorrebbe abolire l'art. 464, potrà trovare chi voglia far dono al Senato del diritto giudiziario comune.

GIANTURCO. *ministro di grazia e giustizia*. Ma io non voglio abolire niente.

PIERANTONI... I ministri che non vogliono abolire niente, si fanno abolire essi stessi. (*Ilarità*). La questione sollevata è di grave importanza: la Commissione si trova in una condizione impossibile, perchè è ridotta a due commissari che non possono neppure, in caso di discrepanza, comporre una maggioranza; essa accetterà la istanza, che io dichiarai di voler fare, e che mi pare implicitamente accolta dall'onorevole Taiani, il rinvio. Egli ha riconosciuto essere importante l'esaminare tutti gli emendamenti

proposti. Propongo adunque che la discussione sia rinviata per dar tempo alla Commissione di fare lavoro serio, ponderato, degno del suo nome e della responsabilità che ha assunta.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Pierantoni è raccomandata anche dall'ora tarda, e dallo scarso numero dei senatori.

Quindi rimanderemo il seguito della discussione a lunedì 3 corrente.

Giuramento del senatore Curati.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Enrico Curati, i di cui titoli per la nomina a senatore furono convalidati nell'odierna seduta, prego i senatori Taiani e Mezzanotte d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Curati è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Enrico Curati del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che lunedì 3 corrente alle ore 14 si riuniranno gli Uffici per l'esame di vari progetti di legge. Alle ore 15 poi seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Dovario a S. M. la Regina Margherita (n. 28 - *urgenza*).

II. Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (n. VII *documenti*).

La seduta è tolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1900 (ore 12.40).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.